

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G13547 del 05/10/2017

Proposta n. 17346 del 04/10/2017

**Oggetto:**

ITALFERRO S.r.l. – Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. G08410 del 07/07/2015, rilasciata alla Società Italferro S.r.l. - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO), per una installazione sita in Roma, via Pian Savelli, 24-28 loc. Santa Palomba (RM), per il recupero e per la produzione di materie prime seconde da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

Oggetto: **ITALFERRO S.r.l.** – Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. G08410 del 07/07/2015, rilasciata alla Società Italferro S.r.l. - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO), per una installazione sita in Roma, via Pian Savelli, 24-28 loc. Santa Palomba (RM), per il recupero e per la produzione di materie prime seconde da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
“RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI”**

**Su proposta del Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G11249 del 02 Agosto 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all’Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

**VISTA** la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell’Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come aggiornata con DGR n. 5 del 17.01.2017, recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**PREMESSO** che:

- la Società Italferro S.r.l. (di seguito Società) - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO) ed operativa in Roma, via Pian Savelli, 24 – 28, loc. Santa Palomba, gestisce un impianto di recupero per la produzione di materie prime seconde da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, in forza della Determinazione autorizzativa regionale AIA n. G08410 del 07/07/2015;
- la Società con nota dell'11/07/2017, acquisita al prot. regionale al 374007/28/09 del 20.07.2017, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 - art.5 comma 1 lettera l) del D.lgs. 152/2006, finalizzata alla corretta gestione di quei rifiuti che al loro interno presentano elementi con caratteristiche non conformi rispetto a quanto autorizzato, e il cui rinvenimento avviene solo il fase di lavorazione dei rifiuti stessi;
- la Società, con la suddetta nota, nell'evidenziare che tutte le non conformità rilevate nei rifiuti in fase di accettazione dei rifiuti (ingresso dei rifiuti all'interno dell'impianto a mezzo trasportatore), comportano l'immediato respingimento parzialmente o totale del carico, ha precisato quanto segue:
  - in fase di lavorazione dei rifiuti, occasionalmente, è possibile il rinvenimento di elementi con caratteristiche di non conformità al loro interno, come meglio elencati di seguito, nonostante l'applicazione di rigorose procedure di verifica del rottame in ingresso nell'impianto, a suo tempo dettagliate nella documentazione presentata in fase di richiesta AIA e che vengono gestite nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001, secondo i Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013:
    - possibilità di rinvenimento di eventuali non conformità principalmente in alcuni dei rifiuti in ingresso già autorizzati, compresi nel seguente elenco (Rifiuti in Ingresso):

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
CER 16 01 06	"veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose"
CER 16 01 17	"metalli ferrosi"
CER 16 01 18	"metalli non ferrosi"
CER 16 01 22	"componenti non specificati altrimenti"
CER 16 02 14	"apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213"
CER 16 02 16	"componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215"
CER 17 04 05	"ferro e acciaio"

- elementi di non conformità per la presenza di componenti o sostanze pericolose, quali, ad esempio, filtri dell'olio, oli esausti, batterie ed altri elementi non rimossi in fase di bonifica dell'autoveicolo da parte degli impianti di autodemolizione, presenza di recipienti in pressione, presenza di RAEE contenenti ancora elementi pericolosi, quali

condensatori contenenti olio, ecc., riassumibili nel seguente elenco di “Rifiuti in Uscita”:

CER	DESCRIZIONE
CER 15 01 10*	“imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”
CER 15 01 11*	“imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti”
CER 16 01 21*	“componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14”
CER 16 02 13*	“apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12”
CER 16 02 09*	“trasformatori e condensatori contenenti PCB”
CER 16 02 15*	“componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso”
CER 16 05 04*	“gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose”

- elementi di non conformità, corrispondenti ai rifiuti di cui alla seguente tabella, già presentata ed approvata in fase di autorizzazione AIA, per la linea 7:

Codice CER	Descrizione
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 06 01*	batterie al piombo
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

- impossibilità, in alcuni casi, di rilevare detti elementi in fase di accettazione dei rifiuti, a causa dell'occultamento degli stessi nel metallo compattato o, in altri casi, per condotte “fraudolente” dei conferitori dei rifiuti stessi;
  - possibilità di identificazione degli elementi non conformi solo durante le prime fasi di lavorazione, nel corso delle quali non sussistono le condizioni per potere risalire al produttore dei rifiuti;
  - indicazione delle procedure e delle prescrizioni da seguire per il trattamento degli elementi rinvenuti, per il successivo recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, secondo quanto riportato in apposito Allegato alla richiesta di variante di cui trattasi, “Gestione non conformità riscontrate sui rifiuti in fase di lavorazione”;
- La Società, in allegato alla suddetta istanza di modifica non sostanziale, ha presentato la seguente documentazione:

- una perizia asseverata, a firma dell'ing. Emiliano Cerluini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al n. A-25971, attestante la non sostanzialità della variante in istanza, ai sensi dell'art.5 c.1 lett. l “modifica” di cui al D.lgs. 3/4/2006 n. 152, non trovando applicazione i criteri definiti all'art.5 c.1 lett. l-bis “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto” del medesimo D.lgs., per le seguenti motivazioni:
  - la modifica non introduce nuove lavorazioni rispetto alle linee già autorizzate, in particolare, per la Linea n. 7 già autorizzata, e non varia gli impianti di trattamento autorizzati;
  - la modifica riguarda esclusivamente la definizione delle modalità operative di gestione dei rifiuti, identificati come non conformi in fase di lavorazione per la presenza di piccole quantità di materiali estranei o pericolosi;
  - la modifica non varia le quantità e tipologie di rifiuti gestiti nell'impianto;
  - per il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti dagli elementi non conformi rinvenuti, verrà utilizzata apposita area attrezzata conforme ai requisiti tecnici prescritti dalla normativa vigente (suolo pavimentato e delimitato da cordolo di contenimento, raccolta dei liquidi e loro invio a smaltimento presso ditte autorizzate, copertura dell'area per la protezione dagli agenti atmosferici, presenza di idonei contenitori per oli e altri componenti pericolosi);
  - la quantità di rifiuti gestiti in impianto rimane invariata;
  - non vengono variati né ampliati gli impianti di trattamento autorizzati;
  - non si configurano variazioni dell'impatto ambientale derivanti dall'applicazione della procedura proposta.
- un Allegato recante una dettagliata procedura di gestione dei rifiuti non conformi rilevati in fase di lavorazione, come meglio sopra illustrato;
- una Planimetria dell'impianto aggiornata sulla base della variante richiesta, Planimetria B22 - Revisione luglio 2017;

**VERIFICATO**, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma l, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 865/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RICHIAMATO** che il gestore dell'impianto ha l'obbligo di osservare le condizioni tutte contenute nella Determinazione autorizzativa n. G08410 del 07/07/2015, in particolare nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nell'Allegato Tecnico, come integrato con il presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere allegare al presente provvedimento, andandone a costituire parte integrante e sostanziale, gli Allegati “A” e “B”, rispettivamente costituiti da:

- documento descrittivo della procedura di gestione di rifiuti non conformi, rilevati in fase di lavorazione di rifiuti già conferiti all'impianto, come da relativo elenco riportato nel documento medesimo, costituito dall'elenco “Rifiuti in Uscita” e dalla tabella, già presentata ed approvata in fase di autorizzazione AIA, per la linea 7, come sopra riportato; tale Allegato “A” va ad integrare l'Allegato Tecnico di cui alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08410 del 07/07/2015;
- planimetria B22 - Revisione luglio 2017, che va a sostituire la planimetria allegata alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08410 del 07/07/2015 (Allegato “B”);

**RITENUTO** che si possa accettare la richiesta di variante proposta dalla Società, in quanto non comporta la realizzazione di opere e le modifiche richieste non vanno ad incidere né nel processo produttivo, né nelle matrici ambientali;

**tutto ciò premesso,**

### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all'installazione sita in Roma, via Pian Savelli, 24 – 28, loc. Santa Palomba:

1. di approvare la variante non sostanziale, come meglio descritta in premessa, alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08410 del 07/07/2015, rilasciata alla Società Italferro S.r.l. - P.IVA/C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino, 31 - 40053 Valsamoggia – loc. Crespellano (BO);
2. di approvare gli Allegati “A” e “B” sopra descritti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, specificando che l’Allegato “A” va ad integrare l’Allegato Tecnico di cui alla Determinazione autorizzativa AIA, n. G08410 del 07/07/2015, mentre l’Allegato “B”, “Planimetria dello stabilimento con individuazione delle Aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti”–TAV. B22– Rev. luglio 2017, va a sostituire la Planimetria allegata alla Determinazione autorizzativa medesima;
3. di prendere atto che la modifica non sostanziale richiesta non implica l’aggiornamento degli importi delle garanzie finanziarie già prestate dalla Società;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione n. G08410 del 07/07/2015;
5. di richiamare la Società al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. G08410 del 07/07/2015, in particolare nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
6. di richiamare la Società sulla necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base delle prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all’art. 29-quater comma 6 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, tenendo altresì conto delle modifiche di cui al presente provvedimento;

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nel piano di monitoraggio e controllo, relativamente alle attività di competenza della ITALFERRO Srl, costituirà l’avvio delle procedure di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla ITALFERRO Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all’ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....  
(ing. Mauro Lasagna)